

## Il principio

- L'articolo 2103 c.c., nella sua parte iniziale, fissa il principio della irriducibilità della retribuzione sancendolo con specifico riferimento alla mobilità orizzontale nelle mansioni... "senza alcuna riduzione della retribuzione".

## Sul principio due tesi:

- è vietata ogni operazione diminutiva,
- alcune riduzioni sono lecite: in relazione alla definitività ed alla natura del mutamento di mansioni oppure, in ragione delle caratteristiche degli elementi retributivi che se intrinseci alla prestazione sono irriducibili, diversamente dal caso in cui fossero legati a condizioni di tempo e di luogo (estrinseci).

## Alcuni esempi

- Per la Cassazione sono irriducibili: le indennità per operatori addetti a macchine, le maggiorazioni per il notturno, le indennità di sottosuolo.
- Viceversa sarebbero riducibili: le indennità di cassa, le indennità di turno e lavorazioni nocive.
- Il cumulo è in ogni caso escluso.

## 7. Retribuzione assorbibile

## L'assorbimento dei superminimi

- Si pone frequentemente il tema in occasione di aumenti retributivi o di passaggio a mansioni superiori. La giurisprudenza dominante, richiamandosi al 2077, 2 comma, c.c., ha sancito l'assorbibilità salvo espressa e contraria pattuizione o salvo il caso in cui rivesta natura di compenso speciale per meriti o mansioni o per intuitus personae.

## 8. Parità di retribuzione

## Ad impossibilia...

- Dopo una "singolare" pronunzia della Corte Costituzionale 9.3.1989 n.103, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato l'inesistenza di un principio di parità di trattamento nel nostro ordinamento, sia con riferimento alla normativa nazionale che con riferimento a quella comunitaria.

## 9. Retribuzione omnicomprensiva



## La questione

- "se certe prestazioni del datore, qualificate a vario titolo come gratifiche liberali o prestazioni assistenziali, debbano essere ricomprese nell'area della contrattualità e quindi dovute appunto a titolo retributivo e non modificabili nell'an e nel quantum e, inoltre, per calcolare istituti indiretti e quelle maggiorazioni che hanno la retribuzione come base di computo".

## La giurisprudenza

- Ritiene che la computabilità di determinati emolumenti ai fini di istituti retributivi indiretti, deve essere verificata alla stregua della disciplina collettiva, tenendo presente che l'omnicomprensività non opera neppure come criterio sussidiario e, pertanto, occorre verificarne l'esplicita previsione contrattuale. (Cass.25.10.93, n. 10586)

## Pertanto...

- Non esiste nel nostro ordinamento un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività della retribuzione, sancito invece, dal legislatore per alcuni emolumenti (tfr) di guisa che la determinazione della retribuzione parametro andrà effettuata con esclusivo riferimento ai contratti.

## 10. L'adempimento dell'obbligo

## Il luogo ed il tempo

- Secondo l'art. 2099, 1 comma, c.c. le modalità e i termini di pagamento sono quelli "in uso nel luogo in cui viene eseguito".
- Anche il luogo viene individuato, dal contratto o dagli usi o dalla natura della prestazione, nel luogo in cui si svolge l'attività. In caso contrario per l'art. 1182 c.c. l'obbligo va adempiuto al domicilio del creditore.

## A questo proposito...

- La convenzione sul luogo dell'adempimento può formarsi anche tacitamente, mediante il continuo sistema del pagamento accettato dal lavoratore, con il conseguente prevalere degli usi individuali su tutte le altre regole poste dall'articolo 1182 C.C.
- Il datore di lavoro che abbia sempre pagato con accredito sul c.c. bancario, non può validamente mettere in mora il creditore - lavoratore, offrendo l'adempimento dell'obbligazione retributiva al proprio domicilio (Pret. Monza 25.7.1995).

## Va notato che...

- Una recente giurisprudenza di legittimità eleva il pagamento nel luogo in cui è posta l'azienda presso la quale lavorano i dipendenti al rango di "uso praticato in tutto il territorio nazionale".
- Da ciò si desume che la mora del datore di lavoro è configurabile solo quando il lavoratore si sia, vanamente, presentato sul luogo anzidetto per ritirare le proprie spettanze (Cass. 4.10.1995, n. 10408).

## Il termine di pagamento

- Viene stabilita dai contratti o dagli usi. E' in genere mensile, annuale per gli elementi differiti.
- Il diritto sorge dopo l'adempimento. La postnumerazione si giustifica per il riferimento alla determinazione quantitativa e qualitativa del lavoro (Cost.36).
- E' un uso consolidato ma può essere legittimamente derogato con accordo fra le parti (Cass. 23.6.1989, n. 3028).



## Le modalità di pagamento

- In contanti o anche attraverso strumenti sostitutivi (assegni bancari o circolari, bonifici, accrediti in c.c.)?
- Si viola il 1277 c.c. (i debiti pecuniari si estinguono in moneta) oltre che il 1197 c.c. (prestazione in luogo dell'adempimento) ed il 1182 c.c.(luogo)?
- L'orientamento consolidato valida gli strumenti alternativi assegni bancari e circolari e accredito o bonifico.

# 11. Le garanzie della retribuzione

## La tutela giudiziale...

- Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal datore di lavoro per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. (art. 429, comma 3, c.p.c.)

## La sintesi...

- Tutti i crediti (di lavoro, previdenziali ed assistenziali) sono soggetti al divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi ma solo a condizione che non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994.
- Quindi, interessi da calcolarsi, ai sensi dell'art. 1224 c.c. sulla somma nominale e la rivalutazione eventualmente spettante solo a titolo di "maggior danno".

## Il colpo di scena...

- La Corte Costituzionale con sentenza 2.11.2000, n. 459 ha dichiarato illegittima la disposizione di legge limitatamente alla parola "ai privati".
- Il che determina due differenti situazioni:
  - per i crediti previdenziali ed assistenziali e quelli retributivi da enti ed istituti pubblici opera il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria;
  - per i crediti retributivi da datori di lavoro privati il cumulo è ammesso. Quindi, si ripropone il problema del calcolo...

## Le sezioni unite...

- Cass. S.U. 29 gennaio 2001, n.38 l'ultima parola?
- Il cumulo va attuato nel seguente modo:
  - si determina la rivalutazione monetaria per ciascun anno di riferimento del credito (al lordo delle ritenute fiscali e contributive)
- quindi, si procede al cumulo dell'importo di volta in volta risultante con gli interessi legali, nel saggio di volta in volta in vigore.

## Estensione del 429 c.p.c. ...

- La rivalutazione ex art. 429 c.p.c. riguarda qualunque rapporto di lavoro, anche non subordinato, purché possibile oggetto di una controversia ex art. 409 c.p.c.. Quindi, anche la parasubordinazione (Cass. 11.4.1996, n. 3298).
- E' stata ritenuta infondata, invece, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 429, u.c., c.p.c. nella parte in cui non estende la rivalutazione monetaria ai crediti di lavoro autonomo, ancorché si siano sostanziate con prestazioni continuative di carattere personale. (Cost.10.5.1978, n. 65).

## Nozione di credito di lavoro...

- La Giurisprudenza interpreta la nozione in senso estensivo comprendendovi qualunque spettanza che si in rapporto di diretta causalità con il contratto di lavoro (Cass. 5.4.1991, n. 3561).
- Ad esempio: al risarcimento danni ex art. 18 sdl, all'indennità prevista dall'art. 19 c.c.n.l. dirigenti d'industria, per la cessazione della sospensione contrattuale del dipendente sottoposto a procedimento penale, per i risarcimenti per recesso ante tempus senza giusta causa nel contratto a termine, per il risarcimento del danno da illecito contrattuale nel rapporto di lavoro etc.



